



TRIBUNALE DI BERGAMO

Sezione Seconda Civile

n. 26/17 r.g. Accordo

DECRETO DI RIGETTO DELLA DOMANDA DI OMOLOGAZIONE DI
ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Il giudice delegato

letta la proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento presentata da Betti Nicoletta;
all'esito dell'udienza odierna,
rileva quanto segue.

L'accordo non può essere omologato per le ragioni di seguito esposte.

Preliminarmente, ritiene il decidente che non possa ritenersi valido il voto favorevole manifestato dal creditore Masbel Gomme s.r.l. all'udienza del 12 dicembre 2017, considerato che:

- tale dichiarazione di voto, che sostituisce quella negativa in precedenza espressa, è intervenuta dopo la scadenza del termine fissato dall'art. 11, primo comma, legge n. 3/2012 (e successive modifiche);
- si tratta di un termine che ha natura sostanziale, di modo che alla sua decorrenza possono essere ricollegate sanzioni anche in assenza di espressa previsione di legge;
- lo stesso termine si inserisce in un procedimento più articolato per la verifica dei voti, ai fini del raggiungimento della maggioranza prevista dalla legge per l'omologazione dell'accordo, che è quello previsto dal combinato disposto degli artt. 11, primo comma, e 12, primo comma, della legge citata;
- tale procedimento è finalizzato a cristallizzare le dichiarazioni di voto prima ed in previsione dell'udienza, in occasione della quale le dichiarazioni di voto non possono più essere modificate, se solo si considera che sarebbe precluso ormai agli altri creditori sollevare eventuali contestazioni, con inammissibile compromissione del diritto di difesa;
- alla procedura in discussione non risulta applicabile, per analogia, la normativa prevista dalla L.F. in materia di concordato preventivo, posto che per entrambe le due procedure è disciplinato un sistema procedimentalizzato di voto e di verifica dei voti diverso.

Ciò posto, la proposta del soggetto sovraindebitato, valutata come giuridicamente ammissibile da questo giudice con il decreto di fissazione dell'odierna udienza, è stata ritualmente comunicata dall'OCC a tutti i creditori concorsuali aventi diritto al voto.

Come risulta dalla relazione sui consensi espressi ai sensi dell'art. 12 comma 1 della legge n. 3/2012 dell'OCC, nella specie non è stata tuttavia raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto, essendo stati espressi solo voti di dissenso da parte di tutti i creditori.

La proposta, pertanto, non è stata approvata dalla massa dei creditori, non avendo votato favorevolmente (anche con il cd. silenzio assenso) nessuno dei creditori aventi diritto al voto.

Gentile

Ne deriva che non è stata raggiunta la maggioranza necessaria per l'approvazione e nei termini di legge.

Per tale assorbente motivo l'accordo proposto da Betti Nicoletta non può essere omologato.

Nulla va disposto quanto alle spese del procedimento.

P.Q.M.

1) rigetta la domanda di omologazione dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da Betti Nicoletta;


2) ordina la cancellazione della trascrizione del decreto di convocazione dei creditori, a cura del debitore, presso le competenti Conservatoria dei registri immobiliari e Agenzia del territorio;

3) revoca i provvedimenti di cui al dispositivo del decreto 16 ottobre 2017;

4) nulla dispone quanto alle spese del procedimento.

Bergamo, 19 dicembre 2017

Il giudice
dr. Giovanni Panzeri



~~DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dott.ssa Maria Petrella)~~

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 19 DIC 2017
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dott.ssa Maria Petrella)